



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/02/2006

=====

ADDI' 23/02/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE CCSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
PCMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACCHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Janiela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: MARRAZZO - BRACCHETTI - COSTA - DE ANGELIS NIERI -  
RODANO - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE 104

Oggetto:

Proposta di Deliberazione Consiliare concernente: "Approvazione del Regolamento del Monumento Naturale Giardino di Ninfa ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, norme in materia di aree naturali protette regionali e successive modifiche e integrazioni".

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Morici



104 23 FEB. 2006 *ll*

OGGETTO: Proposta di deliberazione consiliare concernente: Approvazione del Regolamento del Monumento Naturale Giardino di Ninfa ai sensi dell'art.27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche e integrazioni.

## LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche;

VISTO in particolare l'art.6 della suddetta Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche che stabilisce, tra l'altro, che la Regione, al fine di garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio naturale, tutela, oltre ai parchi ed alle riserve naturali, i "monumenti naturali" intesi come habitat o ambienti di limitata estensione che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.125 del 25.02.2000, con il quale viene istituito, ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, il Monumento Naturale "Giardino di Ninfa", affidandone la gestione alla Fondazione "Roffredo Caetani", proprietaria dell'area;

VISTO il suddetto Decreto che stabilisce che la Fondazione "Roffredo Caetani", deve adottare ai sensi dell'art.27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, il Regolamento atto a garantire il perseguimento delle finalità del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa",

CONSIDERATO che il Monumento Naturale "Giardino di Ninfa" si estende su una superficie di 106 ettari ed insiste sul territorio del Comune di Cisterna di Latina, in provincia di Latina;

VISTO l'art.27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, relativo al Regolamento dell'area naturale protetta ed in particolare:

- il comma 1, con il quale vengono definiti i contenuti del Regolamento e viene disciplinato l'esercizio delle attività consentite;

104 23 FEB. 2006 *ly*

- il comma 2 ed il comma 3, che indicano le attività e le opere vietate e che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati ed in modo specifico la flora e la fauna protette ed i rispettivi habitat;
- il comma 6 con il quale è prevista l'adozione del Regolamento da parte dell'Ente di gestione e la successiva trasmissione dello stesso alla Regione Lazio che lo approva con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, sentita la sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche e integrazioni;

RILEVATO CHE il Comitato Direttivo della Fondazione "Roffredo Caetani" in data 12 aprile 2005 ha adottato il Regolamento del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa";

RILEVATO CHE in data 28 aprile 2005, con prot. n. 13972, la suddetta Fondazione ha trasmesso il Regolamento al Comune di Cisterna di Latina, in quanto unico Comune interessato dall'area naturale protetta;

DATO ATTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 4 agosto 2005 il Comune di Cisterna di Latina ha approvato il Regolamento del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa", apportando alcune osservazioni ;

ATTESO CHE con deliberazione del Comitato Direttivo del 26 settembre 2005 la Fondazione "Roffredo Caetani" ha riadottato il Regolamento, con le motivazioni relative al mancato accoglimento di una parte delle osservazioni avanzate dal Comune di Cisterna di Latina;

ATTESO CHE con nota del 27 settembre 2005 la Fondazione "Roffredo Caetani" ha trasmesso copia del Regolamento del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa", con allegate le deliberazioni del Comitato Direttivo;

CONSIDERATO che il Regolamento del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa", è stato sottoposto al parere del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, così come previsto dall'art. 27, comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, e nella seduta del 15 dicembre 2005 è stato approvato con alcune modifiche;

Il Presidente della Regione Lazio

*Pietro Marrazzo*



104 23 FEB. 2006 *du*

RITENUTO necessario, a seguito dell'istruttoria eseguita dall'Area Conservazione Natura, apportare le modifiche, votate dal Comitato nella seduta del 15.12.2005, al testo adottato dalla Fondazione "Roffredo Caetani", e di condividere la delibera della Fondazione relativa al parere sulle osservazioni avanzate dal Comune di Cisterna di Latina;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione: del Regolamento del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa" (All. A) , relativa cartografia (All.B), e della delibera della Fondazione "Roffredo Caetani", del 26/09/2005, riguardante il parere sulle osservazioni del Comune di Cisterna di Latina al Regolamento del monumento Naturale " Giardino di Ninfa" (All.C), ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

all'unanimità

### DELIBERA



di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale la seguente proposta di deliberazione consiliare concernente: Approvazione del "Regolamento del Monumento Naturale Giardino di Ninfa" ai sensi <sup>dell'art. 27</sup> della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modifiche e integrazioni.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, che detta le norme in materia di aree naturali protette regionali, secondo le disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche;

VISTO in particolare l'art.6 della suddetta Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche che stabilisce, tra l'altro, che la Regione, al fine di garantire una più ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio naturale, tutela, oltre ai parchi ed alle riserve naturali, i "monumenti naturali" intesi come habitat o ambienti di limitata estensione che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n.125 del 25.02.2000, con il quale viene istituito, ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

modifiche e integrazioni, il Monumento Naturale "Giardino di Ninfa", affidandone la gestione alla Fondazione "Roffredo Caetani", proprietaria dell'area;

VISTO il suddetto Decreto che stabilisce che la Fondazione "Roffredo Caetani", deve adottare ai sensi dell'art.27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, il Regolamento atto a garantire il perseguimento delle finalità del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa",

CONSIDERATO che il Monumento Naturale "Giardino di Ninfa" si estende su una superficie di 106 ettari ed insiste sul territorio del Comune di Cisterna di Latina, in provincia di Latina;

VISTO l'art.27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, relativo al Regolamento dell'area naturale protetta ed in particolare:

- il comma 1, con il quale vengono definiti i contenuti del Regolamento e viene disciplinato l'esercizio delle attività consentite;
- il comma 2 ed il comma 3, che indicano le attività e le opere vietate e che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati ed in modo specifico la flora e la fauna protette ed i rispettivi habitat;
- il comma 6 con il quale è prevista l'adozione del Regolamento da parte dell'Ente di gestione e la successiva trasmissione dello stesso alla Regione Lazio che lo approva con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, sentita la sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche e integrazioni;

RILEVATO CHE il Comitato Direttivo della Fondazione "Roffredo Caetani" in data 12 aprile 2005 ha adottato il Regolamento del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa";

RILEVATO CHE in data 28 aprile 2005, con prot. n. 13972, la suddetta Fondazione ha trasmesso il Regolamento al Comune di Cisterna di Latina, in quanto unico Comune interessato dall'area naturale protetta;

DATO ATTO CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 4 agosto 2005 il Comune di Cisterna di Latina ha approvato il Regolamento del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa", apportando alcune osservazioni ;

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Morozzi*  
*12/10/2005*



104 23 FEB. 2006 *dy*

ATTESO CHE con deliberazione del Comitato Direttivo del 26 settembre 2005 la Fondazione "Roffredo Caetani" ha riadottato il Regolamento, con le motivazioni relative al mancato accoglimento di una parte delle osservazioni avanzate dal Comune di Cisterna di Latina;

ATTESO CHE con nota del 27 settembre 2005 la Fondazione "Roffredo Caetani" ha trasmesso copia del Regolamento del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa", con allegate le deliberazioni del Comitato Direttivo;

CONSIDERATO che il Regolamento del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa", è stato sottoposto al parere del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, Sezione Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Naturale del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, così come previsto dall'art. 27, comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, e nella seduta del 15 dicembre 2005 è stato approvato con alcune modifiche;

RITENUTO necessario, a seguito dell'istruttoria eseguita dall'Area Conservazione Natura, apportare le modifiche, votate dal Comitato nella seduta del 15.12.2005, al testo adottato dalla Fondazione "Roffredo Caetani", e di condividere la delibera della Fondazione relativa al parere sulle osservazioni avanzate dal Comune di Cisterna di Latina;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione: del Regolamento del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa" (All. A) , relativa cartografia (All.B), e della delibera della Fondazione "Roffredo Caetani", del 26/09/2005, riguardante il parere sulle osservazioni del Comune di Cisterna di Latina al Regolamento del monumento Naturale " Giardino di Ninfa" (All.C), ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

all'unanimità

**DELIBERA**



1. che le premesse sono parti integranti del presente atto;
2. di approvare il Regolamento del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa", ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche e integrazioni, adottato dalla Fondazione " Roffredo Caetani " , che forma parte integrante della presente deliberazione, con le

Il Presidente della Regione Lazio  
*Pietro Marrazzo*  
*Pietro Marrazzo*

104 23 FEB. 2006 leg

modifiche ed integrazioni apportate dall'istruttoria dell'Area Conservazione Natura della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli e dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, composto dai seguenti elaborati, visti dal Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli e dal Dirigente dell'Area Conservazione Natura:

**Allegato A - Regolamento**

**Allegato B - Cartografia**

3. Di approvare la Delibera del Consiglio Direttivo della Fondazione Roffredo Caetani, del 26/09/2005, relativa al parere sulle osservazioni del Comune di Cisterna di Latina sul Regolamento del Monumento Naturale "Giardini di Ninfa" (Allegato C);

4. Il presente provvedimento ed il Regolamento con i relativi elaborati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Marrazzo", written over the printed name.

ALLEG. alla DELIB. N. 104 *ll*  
DEL 23 FEB. 2006 ALLEGATO A

**REGOLAMENTO DEL MONUMENTO NATURALE "GIARDINO DI NINFA"**



IL DIRETTORE  
Dott. *Maniero De Filippis*

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.

## Indice

### TITOLO I FINALITA', SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE

Art. 1 - Titolari della gestione del Monumento Naturale

Art. 2 - Ambito disciplinare del Regolamento

Art. 3 - Delimitazione territoriale

Art. 4 - Vincoli territoriali

### TITOLO II NORME PER LA FRUIZIONE

Art. 5 - Norme di tutela

Art. 6 - Commissione di sorveglianza

Art. 7 - Gestione del territorio

Art. 8 - Tutela delle acque

Art. 9 - Tutela della fauna selvatica

Art. 10 - Tutela della flora spontanea

Art. 11 - Programma delle attività

Art. 12 - Attività scientifica e didattica

Art. 13 - Sanzioni



IL DIRETTORE  
Dott. Riccardo...

## Regolamento

### **TITOLO I FINALITA', SOGGETTI E STRUMENTI PER LA GESTIONE**

#### **Art. 1 - Titolari della gestione del Monumento Naturale**

Il presente Regolamento è disposto per adempiere a quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Giunta Regione Lazio del 25 febbraio 2000, n. 125 che affida alla Fondazione Roffredo Caetani, proprietaria dell'area, la gestione del Monumento Naturale "Giardino di Ninfa" e stabilisce l'adozione del Regolamento di cui all'art. 27 della Legge Regionale n. 29/1997.

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda all'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m. (Legge Quadro in materia di aree naturali protette) e all'art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e s.m. (Norme in materia di aree naturali protette regionali).

#### **Art. 2- Ambito disciplinare del Regolamento**

Il Monumento Naturale "Giardino di Ninfa", di seguito denominato Monumento Naturale, è stato istituito con il Decreto n. 125 del 25 febbraio 2000 dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 29/1997 al fine di tutelare:

- a) l'habitat costituito dal fiume Ninfa e dalla fascia di vegetazione ripariale ad esso collegata dichiarato Sito di Interesse Comunitario (S. I. C. codice identificativo: IT 6004002);
- b) il Giardino storico di fama internazionale, costruito recuperando le rovine dell'antica città Medievale di Ninfa che ne sono parte integrante;
- c) lo specchio lacustre costituito dalla risorgiva delle acque che originano il Fiume Ninfa;
- d) le aree circostanti i luoghi di cui alle lettere a), b) e c) destinate a formarne la naturale cornice protettiva e ad essere rinaturalizzata al fine del recupero della flora pontina originariamente esistente.



### Art. 3- Delimitazione territoriale

Il Monumento Naturale si estende per una superficie di 106 ettari ed insiste nel territorio del Comune di Cisterna di Latina.

L'area istituita a Monumento Naturale è individuata dalla cartografia del decreto richiamato.

### Art. 4- Vincoli territoriali

Su porzioni dell'area destinata al Monumento Naturale gravano i vincoli adottati con i seguenti provvedimenti:

- a) D.M. del 24/03/1986 ai sensi della Legge 1089/1939 per i vincoli riguardanti gli aspetti monumentali ed archeologici;
- b) D.M. del 07/01/1957 ai sensi della Legge 1497/1939 per i vincoli riguardanti le bellezze naturali ed il paesaggio;
- c) la Legge 431/1985 (Galasso) ora assorbita dal Testo Unico D.Lgs n. 490/1998 per i vincoli;
- d) la Direttiva CEE n. 43/1992 per i vincoli riguardanti il Sito d'Interesse Comunitario individuato a tutela e salvaguardia delle specie e degli habitat di interesse comunitario;
- e) D.M. 05/05/1973, di costituzione di Oasi di Protezione per il divieto di caccia a qualsiasi specie.
- f) D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137" con il quale viene abrogato il Testo Unico D.Lgs del 29 ottobre 1998 n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali ed ambientali a norma dell'art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352".
- g) Legge Regionale 7 ottobre 1996, n°39 "Disciplina Autorità dei bacini Regionali ( P.A.I, Piano per l' Assetto Idrogeologico).




## TITOLO II NORME PER LA FRUIZIONE

### Art. 5- Norme di tutela

Pertanto all'interno del Monumento Naturale è vietato:

1. la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali; nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali e litotipi estranei alle sequenze geologiche locali che possano alterare l'equilibrio naturale.
2. l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale del patrimonio edilizio esistente, nonché le esecuzioni di eventuali indagini archeologiche previa autorizzazione delle Istituzioni competenti sul territorio e di quelle opere necessarie per la rinaturalizzazione dell'area;
3. la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito ai fini di ricerca e di studio effettuati nel rispetto della vigente normativa e di quanto necessario per la rinaturalizzazione dell'area e per lo svolgimento delle attività agricole;
4. l'apertura di nuove strade o piste carrabili nonché il transito di veicoli a motore ad esclusione di quelli strettamente necessari per i lavori di conservazione del patrimonio storico-archeologico, di rinaturalizzazione per l'accesso dei visitatori e per la gestione dell'area;
5. l'apertura di cave e discariche nonché l'asportazione di minerali ad esclusione degli scavi e movimenti di terra necessari alla realizzazione delle opere di rinaturalizzazione e di quelle opere necessarie per le visite del pubblico e per le strutture tecnologiche al servizio degli edifici esistenti.
6. l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
7. l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
8. l'uso di fuochi all'aperto
9. lo svolgimento di attività che provochino inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico. Saranno possibili eventuali deroghe al presente articolo per realizzare gli interventi previsti nell'articolo 7 e per soddisfare alle seguenti esigenze:
  - a) prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati o a scopo di ricerca scientifica;
  - b) realizzazione di opere per i percorsi di visita dell'area e i servizi connessi;



- c) la gestione del giardino storico di Ninfa;
- d) gli interventi necessari all'attività agricola, secondo le modalità indicate nella L.R. 29/1997 e s.m.
- e) attività scientifica e didattica, di cui all'articolo 12;

#### Art.6 - Commissione di Sorveglianza

Per assicurare una migliore e più attenta gestione del Monumento Naturale, il Consiglio Generale della Fondazione istituisce al proprio interno una Commissione di sorveglianza composta da n. 5 membri, tra cui un rappresentante della Regione, alla quale attribuisce la supervisione della gestione del Monumento Naturale e l'elaborazione di programmi, piani, linee guida da sottoporre agli organi della Fondazione stessa.

La Commissione può cooptare esperti esterni fino ad un massimo di tre e delegare ai suoi membri anche funzioni operative.

L'Ente di Gestione provvederà ad informare il Comune di Cisterna di Latina relativamente ad ogni attività e/o iniziativa che verrà promossa nel Monumento Naturale.

#### Art. 7 - Gestione del territorio

La gestione del territorio del Monumento Naturale viene realizzata avendo come riferimento l'allegata cartografia (allegato B), nella quale vengono individuate aree a diverso grado di protezione, le attività compatibili e le destinazioni d'uso del suolo.

Inoltre nella cartografia sono evidenziate:

- le eventuali aree dotate di attrezzature e spazi per la sosta con cartelli illustrati degli itinerari;
- aree per il parcheggio dei veicoli;
- sentieri attrezzati per le visite pubbliche;

Qualunque tipo di intervento ricadente nell'area protetta dovrà essere assoggettato ai preventivi pareri delle Istituzioni competenti (realizzazioni parcheggi, percorsi, cartellonistica di servizio...).



## Art.8 - Tutela delle acque

Il Giardino di Ninfa ed il territorio circostante, costiero e montano, hanno assunto le attuali caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche in conseguenza dei fattori geologici, idrologici, climatici ed ambientali propri dell'area peri-tirrenica e pre-appenninica laziale, con particolare riferimento alle risorse idriche della idrostruttura carsica lepina.

Detta idrostruttura ha carattere strategico, in quanto raccoglie nel sottosuolo rilevanti risorse idriche il cui impiego deve essere compatibile con il tasso di rinnovamento naturale della falda basale, con il duplice scopo di mantenere integre le riserve permanenti dell'acquifero carsico regionale e di salvaguardare da azioni di sfruttamento incontrollato e da usi impropri le riserve regolatrici che alimentano le sorgenti di Ninfa.

I processi antropici in atto nel bacino idrogeologico di Ninfa potrebbero dar luogo ad alterazioni qualitative e quantitative delle risorse idriche sotterranee e sorgentizie tali da mettere in pericolo il futuro dell'area protetta.

La tutela delle acque costituisce, pertanto, una componente fondamentale della gestione del Monumento Naturale e deve essere esercitata attraverso sistematiche campagne di rilevamento idrologico-microbiologico delle emergenze, unitamente ad un accurato monitoraggio dei prelievi in atto nell'acquifero regionale lepino e delle condizioni climatiche dalle quali dipende rinnovamento naturale delle risorse idriche sotterranee. Tali indagini ed analisi sono tese ad evidenziare tendenze o incipienti problematiche geo-ambientali, idrologiche e idrogeologiche della idrostruttura carsica lepina ai soggetti istituzionali territoriali competenti per le questioni ambientali territoriali, perché possano assumere le necessarie iniziative di tutela, protezione e salvaguardia del sistema.

La fondazione Roffredo Caetani, titolare della gestione del Monumento Naturale, è tenuta ad attivare, in accordo con i soggetti istituzionali territoriali e con i titolari delle competenze scientifiche e tecniche necessarie per la protezione dell'ecosistema, in primo luogo le Università, le iniziative utili per la tutela del patrimonio idrico di Ninfa.



#### Art. 9 - Tutela della fauna selvatica

Fermo restando il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, dovranno avvenire per iniziativa e sotto diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore dell'area. Tali interventi potranno essere effettuati solo sulla base di progetti e piani di intervento particolareggiati che ne illustrino le motivazioni, le metodologie, l'efficacia, i costi e dovranno essere preventivamente approvati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.).

I prelievi e gli abbattimenti selettivi sono attuati dal personale dipendente dall'Ente Gestore o da persone da esso autorizzate, in conformità a quanto stabilito dall'art.27 comma 3, della L.R. n.29/97.

#### Art. 10- Tutela della flora spontanea


Le specie vegetali di maggior pregio conservazionistico all'interno dell'area naturale protetta crescono in corrispondenza degli ambienti acquatici.

Sebbene il degrado dell'ambiente acquatico sia limitato dalle norme di tutela previste per l'area naturale protetta, ciò non toglie l'esistenza di elementi di criticità (inquinamento delle acque, eutrofizzazione, presenza di specie alloctone invasive) che minacciano l'integrità dell'ambiente acquatico. Di conseguenza le specie più rare e vulnerabili sono tutte macrofite acquatiche. Pertanto è vietata la raccolta ed il danneggiamento delle seguenti specie:

- *Myriophyllum verticillatum* (Millefoglio d'acqua ascellare)
- *Sparganium emersum* spp *emersum* (Coltellaccio a fusto semplice)
- *Callitriche caphocarpa* (Gamberana polimorfa)
- *Zannichellia palustris* (Zannichellia)
- *Utricularia vulgaris* (Erba-vescica comune)
- *Spirodela polyrrhiza* (Lenticchia d'acqua maggiore)

Ai sensi della direttiva 92/43/CEE è vietato, inoltre, il danneggiamento, il degrado e la distruzione degli habitat e delle specie di interesse comunitario di seguito riportati:

- Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculon fluitantis* e *Callitriche-Batrachion* (cod.3260)
- Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition* (cod.3150)
- Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp (cod.3140)



- Fiumi mediterranei a flusso permanente con il *Paspalo-Agrostidion* e con filari ripari di *Salix e Populus Alba* (cod.3280)
- Bordure erbacee alte di corsi d'acqua e aree boscate (cod.6431).

Deroghe in merito potranno essere rilasciate solo per attività di ricerca scientifica e studi, previa autorizzazione dell'ente gestore dell'area naturale protetta.

#### Art. 11- Programma delle attività

Il programma delle attività è approvato ogni anno dal consiglio generale della Fondazione con il suo Bilancio Preventivo su proposta della Commissione di Sorveglianza.

Il Comitato Direttivo della Fondazione provvederà, sentito il parere della Commissione di sorveglianza a disciplinare l'accesso del pubblico al Monumento Naturale.

#### Art. 12- Attività scientifica e didattica

La Fondazione si impegna a promuovere e organizzare all'interno dell'area del Monumento Naturale attività di ricerca riservata in modo particolare a valorizzare le conoscenze delle risorse naturali che caratterizzano l'area, necessarie ai fini delle attività di rinaturalizzazione.

La Fondazione favorisce inoltre con specifiche facilitazioni le attività didattiche ed educative che dovranno essere soprattutto finalizzate alla conoscenza e valorizzazione dei beni del Monumento Naturale e del territorio circostante.

#### Art. 13 - Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca un reato ovvero una violazione per la quale sia prevista da altra norma di legge una sanzione pecuniaria amministrativa, ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni dettate dal presente regolamento è assoggettata a sanzioni pecuniarie nella misura prescritta dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

Le violazioni saranno accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689 e s.m.



104.24  
DEL 23 FEB. 2006


ALLEGATO B

**CARTOGRAFIA DEL MONUMENTO NATURALE "GIARDINO DI NINFA"**



*gm*

*[Signature]*  
IL DIRETTORE  
Dot. Roberto De Filippis



250

500 m



AREA DEL MONUMENTO NATURALE  
DECRETO P.R.L. N. 121/2006



*cm*

IL DIRETTORE

Dot. B. ...

*1/2*

PERIMETRAZIONE S. C. T6040002

PERCORSI PEDONALI

ALLEGATO N. 104  
DEL 23 FEB. 2006

ALLEGATO C

**DELIBERA DELLA FONDAZIONE ROFFREDO CAETANI RIGUARDANTE LE  
OSSERVAZIONI DEL COMUNE CISTERNA DI LATINA SUL REGOLAMENTO DEL  
MONUMENTO NATURALE "GIARDINO DI NINFA".**



*cm*

IL DIRETTORE  
Dott. *Raffaello De Filippis*



*Il Presidente*

Delibera riguardante le osservazioni del Comune di Cisterna di Latina sul regolamento del Monumento Naturale di Ninfa

Visto il decreto del Presidente della G.R. del Lazio del 25.02.2000 n. 125, che istituisce ai sensi dell'art. 6 della L.R. 29/97, sui terreni di proprietà della Fondazione Roffredo Caetani il Monumento Naturale denominato Giardino di Ninfa, la cui gestione è affidata alla Fondazione stessa proprietaria;

Vista la delibera del Comitato Direttivo della Fondazione che con l'adozione del regolamento del Monumento Naturale del Giardino di Ninfa e successivo invio, per le osservazioni di competenza, al Comune di Cisterna di Latina sul suddetto regolamento, dava attuazione a quanto disposto dall'art. 27, comma 6 della L.R. 29/97;

Presa visione della deliberazione del Consiglio del Comune di Cisterna di Latina n. 46 del 04.08.2005, trasmessa agli uffici della Fondazione il 08 settembre 2005, con la quale il suddetto Consiglio, nell'approvare il suddetto regolamento propone:

1. che venga definito il cambio di destinazione urbanistica, da zona agricola a "parco" dei terreni di proprietà della Fondazione inclusi il Monumento Naturale;
2. che la Commissione di sorveglianza di cui all'art. 6 del suddetto regolamento possa essere integrata da un ulteriore componente nella persona del Sindaco del Comune di Cisterna di Latina;
3. che Comune e Fondazione promuovano un accordo di programma per favorire lo sviluppo economico, turistico e sociale della nostra comunità.

Tenuto conto dello Statuto della Fondazione, che esclude dai propri organi di gestione le rappresentanze politiche delle istituzioni limitandole ai funzionari con competenze tecnico-operative;

Considerando inoltre che il ruolo del Comitato di sorveglianza, di cui al regolamento in oggetto, alla luce delle competenze ad esso attribuite, ha un carattere prettamente tecnico amministrativo e che quindi dovrà essere composto da esperti nella materia della gestione delle aree protette riferendone, quale organo consultivo interno, al Consiglio Generale della Fondazione, non avendo alcuna rilevanza e capacità di rappresentanza esterna della Fondazione;

Ritenendo che il patrimonio culturale storico ed ambientale della Fondazione Roffredo Caetani è di rilevanza tale da dover essere interpretato e gestito da un soggetto che riassume la generalità degli interessi anche dei singoli soggetti istituzionali territoriali più immediatamente relazionabili con la Fondazione medesima, e che tale soggetto possa comprendere, come già previsto dall'articolo 6 del Regolamento del Monumento Naturale, la Regione Lazio;


Ritenendo altresì, che, con i singoli soggetti istituzionali territoriali di cui sopra, e con altri soggetti a più generale valenza culturale, possano essere formulati a l'occorrenza protocolli di intesa bilaterali, mirati al coordinamento delle azioni e degli interventi che detti soggetti, e la Fondazione Roffredo Caetani, ciascuno in relazione alle proprie competenze, devono esercitare;

Sede Legale: Via della Fortezza - 04010 SERMONETA (Latina)

Amministrazione: Via Appia - 04013 LATINA SCALO (Tor Tre Ponti) - Tel. e Fax 0773.633231

Codice Fiscale: 80012990596 - Partita IVA 00550520597

Informazioni al pubblico: Tel. 0773.633935 - E-mail: caetani2004@tiberio.it



Tutto ciò premesso

il Comitato Direttivo della Fondazione Roffredo Caetani conferma la formulazione dell'articolo 6 del Regolamento del Monumento Naturale, dichiarando la disponibilità a intraprendere con i soggetti sopra indicati, relazioni idonee a formulare protocolli d'intesa bilaterali.

Latina, 26/9/2005

